

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo:	Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - Schema di DPR n. 361- elementi di istruttoria legislativa
Riferimenti:	SCH.DEC 361/XVI
Serie:	Atti del Governo Numero: 310
Data:	06/06/2011
Organi della Camera:	VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Schema di Decreto n. 361

(art. 20, L.59/1997 e art. 49, co. 4-quater, L. 122/2010)

Elementi per l'istruttoria normativa

Numero dello schema di decreto	361
Titolo	Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Ministro competente	Ministro per i rapporti con il Parlamento
Norma di riferimento	(art. 20 L.59/1997 e art. 49, co. 4-quater, L. 122/2010)
Numero di articoli	12
Date:	
<i>presentazione</i>	19 aprile 2011
<i>assegnazione</i>	4 maggio 2011
<i>termine per l'espressione del parere</i>	3 luglio 2011
<i>termine per l'emanazione del regolamento</i>	31 luglio 2011
Commissione competente	VIII (Ambiente)
Rilievi di altre Commissioni	V (Bilancio)

Contenuto

L'**art. 1** reca le **definizioni** ed il significato degli acronimi (CTR, SCIA, SUAP, CPI) utilizzati nel testo dello schema.

Ai sensi dell'**art. 2, comma 1**, lo schema in esame:

- individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 2 rientrano nel campo di applicazione** dello schema in esame tutte le **attività elencate nell'Allegato I**.

Il successivo **comma 3** specifica che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate in Allegato sono **distinte in tre categorie (A, B e C)** in relazione ai seguenti parametri:

- dimensione dell'impresa;
- settore di attività;
- esistenza di specifiche regole tecniche;
- esigenze di tutela della pubblica incolumità.

I **commi 4 e 5** prevedono la **revisione dell'elenco delle attività** di cui all'Allegato I:

- in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio;

- con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 [\[1\]](#), acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Nel parere del Consiglio di Stato si rileva l'opportunità di una riformulazione del comma 5 volta ad esplicitare direttamente nel testo le modalità con le quali deve essere effettuata la revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I. La riformulazione dovrebbe cioè indicare chiaramente che la revisione deve avvenire con D.P.R. emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Ai sensi del **comma 6** dell'art. 2, sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/1999.

Il **comma 7** dell'art. 2 prevede, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, che le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, siano disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

Il Consiglio di Stato, nel parere espresso sullo schema, segnala l'incoerenza con il livello della fonte regolamentare in esame e con il nuovo assetto regolatorio della previsione relativa alla possibilità "che anche il contenuto delle istanze oggetto dello schema sia demandato alla specifica disciplina di un decreto del Ministro dell'interno, che si configura come un atto amministrativo a contenuto generale". Per tale ragione, segnala la necessità di espungere dal comma le parole « , il contenuto delle stesse».

Il **comma 8** dell'art. 2 conferma quanto già stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 139/2006, in merito alla definizione con decreto interministeriale dei corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si osserva che la disposizione riproduce quanto già previsto da una norma vigente di cui non si prevede l'abrogazione.

L' **art. 3** prevede, al **comma 1**, l'obbligo di presentazione di apposita istanza, al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Lo stesso comma chiarisce che tale obbligo non è posto in capo a tutti gli enti e ai privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, ma opera limitatamente alle attività incluse nelle categorie B e C. Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone che i progetti per i quali viene presentata l'istanza di valutazione devono essere corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'art. 2 del presente schema.

Ai sensi del **comma 3** i progetti sono esaminati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente che:

- entro 30 giorni può richiedere la documentazione integrativa;
- entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, si pronuncia sulla **conformità dei progetti** alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

L'**art. 4** disciplina, al **comma 1**, la presentazione dell'istanza, da parte dei soggetti responsabili delle attività interessate, per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (CPI). Ai sensi del comma in esame, l'istanza citata è presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, prima dell'esercizio dell'attività:

- mediante **SCIA**;
- corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7, del presente regolamento.

La relazione illustrativa evidenzia che "la SCIA sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione, corredata dalle attestazioni, prevista dal vigente regolamento". Ai sensi del medesimo comma 1 il Comando:

- verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati;
- rilascia apposita ricevuta in caso di esito positivo delle verifiche effettuate.

I **commi 2 e 3** dell'art. 4 disciplinano i controlli di prevenzione degli incendi, prevedendo modalità differenziate a seconda della categoria di attività. I commi 2 e 3 prevedono che, per tutte le attività di cui all'Allegato I (A, B e C), il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza per il rilascio del CPI, effettui controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il comma 2 dispone che, per le sole attività meno pericolose (**categorie A e B**), i controlli siano disposti anche con **metodo a campione** o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. I commi 2 e 3 dispongono che entro lo stesso termine di 60 giorni, nei casi in cui il controllo accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, a

meno che l'interessato non provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni. Qualora il controllo abbia esito positivo, il Comando provinciale:

- per le attività di tipo A e B, a richiesta dell'interessato, rilascia copia del verbale della visita tecnica;
- per le attività della categoria C, rilascia il CPI entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche.

Ai sensi del **comma 6** dell'art. 4, ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, determina, per il soggetto interessato, l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di valutazione dei progetti e/o di rilascio del CPI previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4

Il **comma 4** dell'art. 4 prevede che il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisca, dai soggetti responsabili delle attività soggette al presente regolamento, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Nel parere del Consiglio di Stato, si fa notare che, nel caso in cui gli elenchi abbiano una funzione meramente dichiarativa del possesso di titoli autorizzativi già in essere, che abilitano allo svolgimento delle predette attività di certificazione il testo "dovrebbe rendere del tutto esplicita tale finalità, evitando ogni ambiguità" oppure, "se invece si intende intestare al Ministero un potere di ridefinizione costitutiva di tali requisiti, occorrerebbe porsi e risolvere il problema della fonte primaria di tale potere e comunque, risolto tale profilo, sarebbe consigliabile rinviare, ad esempio, ad un apposito allegato l'elencazione predeterminata dei requisiti ritenuti necessari per il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nell'elenco".

Il **comma 5** dell'art. 4 disciplina il caso in cui il sopralluogo del Comando provinciale dei vigili del fuoco viene effettuato nell'ambito di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso; in tal caso, si applicano i diversi termini stabiliti per tale procedimento.

L'**art. 5** disciplina le modalità di presentazione, da parte del titolare delle attività indicate nell'Allegato I, della richiesta di rinnovo periodico (quinquennale) di conformità antincendio al Comando provinciale. Tale presentazione si intende effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7, del presente regolamento, cui segue la contestuale ricevuta, emessa dal Comando, dell'avvenuta presentazione. La relazione tecnica sottolinea che "l'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento".

L'**art. 6**, volto a disciplinare gli **obblighi connessi con l'esercizio** dell'attività, riproduce in buona parte il dettato del vigente art. 5 del D.P.R. 37/1998. Il campo di applicazione dell'articolo in esame viene ristretto alle **sole attività non soggette alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro dettata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**. Conseguentemente vengono eliminati i riferimenti alla formazione del personale (in quanto disciplinata dal citato D.Lgs. 81/2008), al fine di eliminare le duplicazioni della disciplina regolamentare vigente rispetto alle previsioni del citato decreto legislativo.

L'**art. 7** disciplina i casi di **deroga al rispetto della normativa antincendio** qualora l'attività non consenta l'osservanza integrale delle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi. I **commi 1 e 3** dell'articolo in esame riproducono nella sostanza le disposizioni recate dal testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. 37/1998. L'unica modifica di rilievo è l'aggiornamento al mutato assetto organizzativo, per cui in luogo dell'Ispettorato regionale l'articolo in esame si riferisce alla Direzione regionale [\[2\]](#).

Il **comma 2** reca una disposizione, aggiuntiva rispetto al contenuto del vigente art. 6 del D.P.R. 37/1998, che **consente la presentazione dell'istanza di deroga anche ai titolari di attività non incluse nell'Allegato I, qualora siano disciplinate da specifiche regole tecniche** di prevenzione incendi.

Ai sensi dell'**art. 8**, per gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, **categorie B e C**, è prevista la **possibilità di richiedere al Comando**, per i progetti di particolare complessità, l'esame preliminare della fattibilità di tali progetti ai fini del **rilascio del nulla osta di fattibilità**.

L'**art. 9** prevede, per i titolari delle attività di cui all'Allegato I, la **possibilità di richiedere visite tecniche al Comando provinciale dei vigili del fuoco** per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi anche **durante la realizzazione dell'opera**.

L'**art. 10** disciplina il raccordo tra le disposizioni dello schema in esame in materia di prevenzione incendi e le norme del D.P.R. 160/2010, recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (cd. Regolamento SUAP). Il **comma 1** dispone che il **Regolamento SUAP si applica alle attività** rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, cioè a quelle elencate nell'**Allegato I** di competenza dello sportello unico per le attività produttive. Il **comma 2** specifica poi che, ai soli fini antincendio, **le attività di cui alla**

categoria A ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato, di cui al Capo III del D.P.R. 160/2010, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario disciplinato dal Capo IV del medesimo decreto.

Il **comma 3**, infine, stabilisce che **l'istanza presentata tramite SCIA** – ai sensi dell'art. 4 dello schema in esame – **integra** la documentazione che deve essere trasmessa al SUAP in seguito all'ultimazione dei lavori.

L'**art. 11** reca una serie di **disposizioni transitorie e finali**.

L'**art. 12** reca le **abrogazioni**, che decorrono dalla data di entrata in vigore dello schema in esame.

Relazioni e pareri allegati

All'atto del Governo in esame sono allegati:

- le **relazioni illustrativa e tecnica**;
- l'**analisi tecnico-normativo (A.T.N)** e l'**analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)**;
- il **parere** favorevole con osservazioni e condizioni del **Consiglio di Stato** del 13 aprile 2011.

All'atto del Governo sono, altresì, allegati: il verbale della riunione del 22 febbraio 2011 di consultazione delle associazioni imprenditoriali, il verbale della riunione del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, svoltasi il 23 febbraio 2011, nonché il resoconto della riunione del 21 febbraio 2011 tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero dell'interno.

Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta nel regolamento di semplificazione adottato (ai sensi dell'art. 20, comma 8, della L. 59/1997) con il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, di cui il presente schema prevede l'abrogazione.

Lo schema in esame è adottato in attuazione del disposto dell'**art. 49, comma 4-quater, del D.L. 78/2010**.

Il citato comma 4-quater, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi previste dall'art. 25 del D.L. 112/2008, **ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione** (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 400/1988), **volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle PMI** (piccole e medie imprese), in base ai principi e criteri direttivi indicati dallo stesso comma e nel rispetto dei criteri generali dettati dagli artt. 20, 20-bis e 20-ter della L. 59/1997.

Si ricorda inoltre che il comma 4-quinquies dispone che i regolamenti autorizzati dal comma 4-quater sono emanati entro il 31 luglio 2011 ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella G.U.

La norma fissa infatti il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010. Si ricorda che la L. 122/2010, di conversione del citato decreto, è stata pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O. ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Compatibilità comunitaria

Come rilevato dalle relazioni allegato allo schema in esame, l'intervento normativo si inserisce nel quadro dell'attuazione del "Piano per la semplificazione amministrativa per le imprese e le famiglie 2010-2012" in coerenza con l'obiettivo assunto in sede comunitaria della riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese entro il 2012 e con lo *Small business act* della Commissione europea.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

Il **comma 7 dell'art. 2** prevede che le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione, da allegare, siano disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

Ai sensi del **comma 8 dell'art. 2**, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**art. 4, comma 2**, prevede che il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno – nei quali possono essere iscritti, a domanda, gli enti, laboratori o professionisti, iscritti negli albi professionali - sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Impatto sui destinatari delle norme

Come specificato dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), l'intervento normativo è destinato agli enti e ai privati responsabili delle attività civili, commerciali, artigianali ed industriali individuate nell'Allegato I del regolamento. Secondo la citata analisi, la il complesso degli interventi di semplificazione previsti dalla nuova disciplina produrrà un risparmio stimato in circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46 per cento dei costi amministrativi gravanti complessivamente sulle PMI.

